



**Area II - Servizi Amministrativi per le Imprese**

**DIRETTIVA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO D'INTESA CON MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
ADEMPIMENTI PUBBLICITARI RELATIVI A DECESSO, RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale, ha emanato, in data 27/04/2014, una direttiva, ai sensi dell'art. 8 della legge 580/1993, rivolta ad omogeneizzare i comportamenti degli uffici del Registro delle imprese in ordine allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio.

La direttiva ha lo scopo di uniformare la prassi degli uffici del registro delle imprese in materia di decesso, recesso ed esclusione del socio di società di persone, tenuto conto di quanto espresso dagli articoli 2284-2290 del codice civile.

Il *decesso* del socio di società di persone, di cui all'art. 2284 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo; deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

Tale adempimento pubblicitario va svolto entro trenta giorni dalla data del decesso, a cura di uno degli amministratori; il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile nei confronti di ciascuno dei soggetti obbligati.

Il *recesso* del socio di società di persone di cui all'art. 2285 del codice civile costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo; anch'esso deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

La notizia del recesso va iscritta a cura di uno degli amministratori. Non è legittimato allo svolgimento dell'adempimento pubblicitario il socio receduto.

Ai sensi dell'art. 2300 del codice civile l'adempimento pubblicitario va eseguito entro trenta giorni dal momento in cui la comunicazione di recesso è divenuta efficace (pertanto, decorsi tre mesi dall'ultima "notifica" nel caso di recesso ai sensi dell'art. 2285, comma 1, del codice civile; decorsi trenta giorni dall'ultima "notifica" nel caso di recesso ai sensi dell'art. 2285, comma 2, del codice civile); il mancato rispetto dei termini di cui al punto precedente, o l'omissione degli adempimenti ivi previsti comporta l'applicazione, in capo a ciascuno degli amministratori della società, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2630 del codice civile.

L'*esclusione* del socio di società di persone di cui all'art. 2287, comma 1, del codice civile, costituisce un fatto modificativo dell'atto costitutivo; anch'esso deve, pertanto, per il combinato disposto degli artt. 2295 e 2300 del codice civile, essere oggetto di iscrizione nel registro delle imprese.

Il termine di trenta giorni per l'effettuazione dell'adempimento pubblicitario verso il registro delle imprese decorre dall'acquisizione di efficacia della decisione di esclusione (ovverosia, dallo scadere del trentesimo giorno dal momento della ricezione da parte del socio interessato)

Obbligato alla presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro delle imprese della decisione di esclusione è uno dei soci amministratori. Il mancato rispetto del termine per l'adempimento o la sua omissione comporta l'applicazione, in capo a ciascuno dei soci amministratori della società, della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2630 del codice civile.

Per ulteriori approfondimenti consultare la Direttiva ministeriale.